

Richieste di modifica del nuovo codice dei contratti da parte dei cosiddetti settori speciali

Riforma, subappalti da rivedere

Estendere fino a 5,2 mln la soglia per il massimo ribasso

Pagina a cura
 DI ANDREA MASCOLINI

Snellire le procedure, aumentare la soglia per affidare con il massimo ribasso, limitare il vincolo del 30% sul subappalto. Sono queste alcune delle richieste di modifica al nuovo codice dei contratti pubblici che arrivano dal mondo dei cosiddetti «settori speciali» e in particolare dal settore ferroviario (Rfi) ascoltato il 24 gennaio, insieme ad Invitalia, dalle commissioni riunite ambiente e lavori pubblici di camera e senato sulle prossime modifiche del decreto 50/2017.

Si tratta della definizione del primo decreto correttivo del nuovo codice per cui ad oggi vale il termine del 19 aprile, visto che non risulta all'ordine del giorno alcuna richiesta di proroga. Anzi, sia dal ministero delle infrastrutture, sia in questi ultimi giorni anche dall'Ance, si ribadisce la linea di andare rapidamente verso una celere approvazione delle proposte di modifica del

Codice, anche nell'attuale situazione che vede completato soltanto parzialmente l'articolato iter di attuazione della riforma, che conta su più di 50 provvedimenti di cui poco più di una decina sono in vigore.

In sede parlamentare continuano però le audizioni e martedì scorso è stato Maurizio Gentile, a.d. e d.g. di Rete ferroviaria italiana (Rfi) a dare i voti al decreto 50, indicando i punti da correggere.

Preliminarmente Rfi ha espresso un giudizio complessivamente positivo sul nuovo codice dei contratti pubblici e ha fornito dati che sintetizzano l'effetto del nuovo codice degli appalti dal punto di vista dell'applicazione da parte del gruppo ferroviario: nel 2015 era stato concluso l'affidamento per più di 2 miliardi di euro, mentre nel 2016 le attività negoziali di Rfi sono state superiori ai 4 miliardi, grazie alle nuove risorse delle leggi di Stabilità.

A fronte di questo aumento, Rfi ha segnalato un elemento negativo determinato dall'allungamento dei tempi

delle attività negoziali legato alla mancanza di esperienza nell'applicazione delle nuove procedure così come disciplinate nel nuovo quadro normativo, che comunque il gruppo ferroviario ha iniziato ad applicare anche in assenza del completamento della cosiddetta «soft law».


Fra i fattori negativi Gentile ha posto l'accento anche sulla gestione più complessa del subappalto e sulla disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal nuovo Codice: in questo caso (l'offerta economicamente più vantaggiosa, ndr) la proposta è quella di portare da un milione fino alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro, ndr) il limite entro il quale si possa aggiudicare le gare con il massimo ribasso in presenza del progetto esecutivo, perché così si ridurrebbero i tempi di aggiudicazione. Sulla disciplina del subappalto, più complessa rispetto al passato, si è detto d'accordo sulla limitazione del 30% (applicazione del limite soltanto alla «categoria

prevalente»).

Richiesto anche un intervento sull'articolo 29 («Principi in materia di trasparenza») del nuovo codice degli appalti che prevede maggiori adempimenti amministrativi e pubblicitari, con «un forte appesantimento della pubblicazione degli atti».

Il subappalto è stato oggetto di attenzione anche nell'audizione dell'ad di Invitalia: Domenico Arcuri ha posto dei dubbi interpretativi sull'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori. In generale, comunque, anche da Invitalia è giunto un giudizio positivo sia sull'importanza del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa che sugli effetti positivi del metodo antiturbativa e sull'obiettivo di ridurre il numero delle stazioni appaltanti. Perplexità sono state espresse in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, in particolare sul livello di soccombenza nel contenzioso quale criterio per la valutazione che andrebbe precisato meglio.

© Riproduzione riservata



Il terremoto

LE MISURE ALLO STUDIO DEL GOVERNO

Le deroghe al codice

La procedura negoziata sarà consentita oltre il limite attuale del milione di euro

La riforma della Protezione civile

Il Ddl verso il sì al Senato con modifiche, servirà un nuovo passaggio alla Camera

Appalti più veloci per l'emergenza

Incontro Gentiloni-Regioni: nuovo decreto per rendere più rapidi i cantieri - Ampliato ricorso alla trattativa privata

Massimo Frontera
 Giuseppe Latour
 ROMA

Gli appalti per l'emergenza mettono il turbo. Il decreto annunciato dal premier Paolo Gentiloni per la prossima settimana conterrà misure per rendere più rapidi i cantieri, a cominciare dal ricorso alla procedura negoziata (cioè la trattativa privata) che sarà consentita oltre l'attuale limite del milione di euro. Misure anche sullo smaltimento delle macerie, con le Regioni che subentrano al commissario nella redazione dell'apposito piano. Più spazio anche alle diocesi nelle prime misure di intervento sugli edifici di culto sottoposti a tutela. Di questo si è parlato nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi con il commissario Vasco Errani, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e le Regioni.

In Parlamento, intanto, il Ddl di riforma della Protezione civile ieri è uscito dal pantano nel quale era finito dallo scorso ottobre e si avvia a grandi passi verso l'approvazione in seconda lettura al Senato. Anche se va segnalato un intoppo: le commissioni sono state costrette, dopo un lungo braccio di ferro, a portare due modifiche al testo. Servirà, quindi, una terza lettura alla Camera.

Il decreto in arrivo

L'utilizzo della trattativa privata anche oltre il limite del milione di euro diventerà la regola per gli appalti per l'emergenza, indipendentemente da chi sarà la stazione appaltante: al posto di una procedura aperta, che prevede il bando e relative offerte, basterà interpellare almeno cinque imprese e poi selezio-

nare la migliore. Quanto all'aggiudicazione, la regola sarà il criterio tecnico-economico (offerta economicamente più vantaggiosa), ma con opzione - e qui la novità, se confermata, sarebbe rilevante - per il massimo ribasso. Sui beni culturali si rafforzano i poteri delle diocesi che potranno operare con interventi urgenti e affidamenti ai progettisti relativi agli edifici di culto tutelati dalla Soprintendenza.

Nel provvedimento ci saranno chiarimenti di carattere normativo su poteri e competenze delle amministrazioni, per evitare le lacune

LE ALTRE NORME DEL DL

Per il piano di smaltimento delle macerie le Regioni subentrano al commissario, più poteri alle diocesi per il recupero degli edifici di culto

di carattere operativo soprattutto nei piccoli enti. Più difficile che nel decreto possano già approdare ulteriori misure di sostegno alle imprese - danno indiretto e notax area - attualmente al vaglio dei tecnici.

Il Ddl Protezione civile

Passando al Ddl, firmato dalla responsabile ambiente del Pd Chiara Braga, l'accelerazione di ieri sblocca una situazione che era ferma da ottobre. Lo stallò era nato da una relazione della Ragioneria, che aveva chiesto alle commissioni del Senato un coordinamento maggiore con alcune regole di finanza pubblica. L'intenzione della maggioranza, però, era di chiudere la partita senza modifiche. Da questa di-

vergenza è scaturito un rallentamento. «Alla fine ci siamo resi conto che l'unica strada era modificare il testo, secondo le richieste della Ragioneria», spiega il capogruppo del Pd in commissione Ambiente Stefano Vaccari. Ieri mattina, allora, sono arrivate due misure chirurgiche. Ed è stato dato mandato per l'Aula ai relatori, Massimo Caleo e Stefano Collina. «Cominceremo martedì - dice proprio Caleo - dopo il Ddl sul contrasto al cyberbullismo, con la volontà di chiudere entro la prossima settimana. Poi speriamo in un'approvazione rapida a Montecitorio».


Superare il sistema attuale

Nel merito il Ddl riorganizza la Protezione civile, partendo dalla sua legge istitutiva (n. 225/1992) e dalle successive stratificazioni, confermando la struttura "policentrica" con articolazioni territoriali. L'idea di fondo è superare il sistema attuale, nel quale ogni procedura viene gestita in maniera diversa, creando invece uno standard. Quindi, stop alla dittatura delle ordinanze. Gli strumenti di finanziamento del Dipartimento di Palazzo Chigi andranno regolati in maniera organica, così come le procedure contabili per i commissari. Un tema che riguarda anche i risarcimenti: non saranno più affidati a provvedimenti per i singoli territori, con disparità di trattamento. Le regole per il ristoro dei danni andranno fissate a monte. E il ragionamento vale anche per gli appalti: nell'immediato saranno utilizzati strumenti rapidi di acquisto dei beni e servizi e, a valle dell'intervento, scatteranno i controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli interventi

IL NUOVO DECRETO PER LE EMERGENZE



GARE

Largo alla procedura negoziata (cioè alla trattativa privata), che diventerà il principale riferimento per tutti gli affidamenti legati alla fase dell'emergenza. La procedura prevede che la stazione appaltante contatti almeno cinque imprese, scelga poi la migliore offerta, in base al criterio tecnico-economico oppure al minor prezzo.



MACERIE

Nella redazione del piano per lo smaltimento delle macerie gli enti territoriali guadagnano un ruolo principale mentre il commissario alla ricostruzione fa un passo indietro. Sarà questo il chiarimento atteso nel provvedimento in arrivo che fa ordine nelle competenze "partecipate" dal commissario e dai suoi vice (cioè i presidenti delle quattro Regioni).



PRIMO INTERVENTO

Chiarimenti normativi per definire meglio "chi fa che cosa" nelle misure di intervento immediatamente successivi a un'emergenza di vario tipo. Saranno esplicitati compiti, competenza, poteri e strumenti per evitare lacune nella fase di intervento sul posto oppure nel coordinamento tra le diverse forze.

LA RIFORMA DELLA PROTEZIONE CIVILE



RIORDINO

Il disegno di legge delega, da attuare entro il termine di nove mesi, riorganizza tutte le regole in materia di Protezione civile, partendo dalla legge istitutiva del 1992 e dalle sue successive stratificazioni. L'obiettivo di fondo del testo è superare il sistema attuale, nel quale ogni emergenza viene gestita in maniera diversa, creando uno standard unico di risposta ai territori.




RISARCIMENTI

La standardizzazione più importante scatta in tema di risarcimenti. Le agevolazioni, i contributi e le altre forme di ristoro non saranno più differenziate per le singole emergenze, ma saranno basate su criteri omogenei «per l'intero territorio nazionale», fissati a monte e applicati volta per volta alle diverse calamità. Si cerca, così, di evitare ogni disparità.



APPALTI

In base al Ddl la Protezione civile avrà a disposizione strumenti di acquisizione rapida di forniture, servizi e lavori per ottenere un'efficacia massima nelle situazioni di emergenza. A valle degli interventi saranno, poi, previste «trasparenti procedure di verifica successiva», per garantire, «ex post» il rispetto delle regole in materia di appalti.



Agenzia delle Entrate. Favoriti i contribuenti

Vendita anticipata e costruzione: resta il bonus prima casa

Salvina Morina
 Tomino Morina

Il Fisco si ravvede e amplia i benefici "prima casa". L'agevolazione per l'acquisto della prima casa non si "perde" nel caso di vendita effettuata prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell'acquisto, se il contribuente costruisce su un proprio terreno un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione della precedente casa.

Sono queste le nuove indicazioni dell'agenzia delle Entrate, contenute nella risoluzione 13/E del 26 gennaio

IL PUNTO

La cessione non fa perdere l'agevolazione se si edifica su un proprio terreno entro un anno un immobile da adibire a prima casa

2017, che, rivedendo precedenti chiarimenti, si adegua ai principi espressi dai giudici di legittimità.

Per la Cassazione, per impedire la decadenza dell'agevolazione "prima casa", ciò che rileva è l'edificazione di un immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione infraquinquennale del precedente immobile.

Per conservare i benefici fiscali, il contribuente, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva usufruito, deve realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di avervi effettivamente la propria abitazione principale (sentenza n. 24253 del 27 novembre 2015).

Questi principi sono stati ribaditi ulteriormente nelle sentenze della Suprema Corte n. 18214 del 16 settembre

2016 e n. 13550 del 1° luglio 2016, nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato che «deve ritenersi che abbia soddisfatto l'onere di legge il contribuente che, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale. E ciò a prescindere dall'epoca di acquisto di detto terreno».

Sulla base del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in cui venga alienato l'immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione, su un terreno di cui era proprietario il contribuente al momento dell'alienazione dell'immobile agevolato, evita la decadenza dal beneficio fiscale. Al riguardo, si ricorda che i benefici fiscali sulla prima casa spettano a condizione che si tratti di casa di categoria catastale classificata o classificabile nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Nella stessa risoluzione, l'agenzia delle Entrate, intende mettere lo stop alle liti in corso, invitando gli uffici a riesaminare le controversie pendenti in materia e, se l'attività non è conforme ai principi espressi dalla Cassazione, gli stessi uffici devono abbandonare la pretesa tributaria, se non sono sostenibili altre questioni.

A cura di Tomino Morina

